



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010030 - 03/07/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, - 3 LUG. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di PESARO e URBINO
Via Almerico da Ventura 2
61100 Pesaro (PU)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 131/2015 _ Adempimenti ordine_ Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi

In merito al quesito del 4 maggio 2015 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla necessità di comunicare, ai sensi dell'art. 1, commi 587 e 591 della L. 296/2006, i dati relativi alle partecipazioni possedute in società e consorzi attraverso la banca dati CONSOC (PERLA PA) e vista la mail allegata del servizio assistenza del Portale del Tesoro istituito dal Dipartimento del Tesoro del MEF nella quale si sostiene che gli Ordini professionali non sono tenuti ai nuovi adempimenti previsti dall'art. 17 del DL 90/2014 in sostituzione di quelli fissati dall'art. 1, commi 587 e 591 della L. 296/2006, si osserva quanto segue.

Il comma 5 dell'art. 17 del DL 24 giugno 2014, n. 90 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'abrogazione dei commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli adempimenti previsti dalle norme abrogate sono ora disciplinati dalle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 17 del DL 90/2014 e dal DM 25 gennaio 2015.

Pertanto a seguito dell'entrata in vigore dell'art.17 del D.L. n.90/2014 la rilevazione CONSOC, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è confluita nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quindi, a decorrere dall'anno 2015, le informazioni sui rappresentanti nominati dalle Amministrazioni negli organi di governo delle società e degli enti partecipati e sugli oneri derivanti dalla partecipazione, precedentemente trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il Portale PERLA PA, devono essere comunicate attraverso l'applicativo Patrimonio PA a valori di mercato del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>

Il Decreto del 25 gennaio 2015, contenente le modalità attuative delle modifiche introdotte dal citato art. 17 del D.L. n.90/2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 10 marzo 2015, ed ha chiarito che le Amministrazioni interessate comunicano, per ogni società o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente, o in cui nominano propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, l'entità della partecipazione, le informazioni relative all'anagrafica, al settore di attività, al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti dell'Amministrazione e alle attività affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio

dell'Amministrazione nonché i rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresì comunicate le informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato, di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 4 dell'art. 17 del DL 90/2014 e l'art. 2 del DM 25 gennaio 2015 individuano i soggetti tenuti all'obbligo nelle

1. Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tra le amministrazioni di cui al n. 1 vi rientrano anche gli Ordini professionali nella loro veste di enti pubblici non economici.

Pertanto la norma in commento, a differenza di quanto evidenziato nella mail inoltrata dal Servizio assistenza del Portale del Tesoro, prevede che gli Ordini professionali sono ancora tenuti a comunicare le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico detenute direttamente o indirettamente.

In ogni caso, si evidenzia che rispetto alla normativa precedente sono mutati i termini e le modalità per l'adempimento. Il decreto 25 gennaio 2015 prevede che le informazioni siano acquisite, con cadenza annuale, attraverso il sistema informatico implementato dal Dipartimento del Tesoro e che la lista delle informazioni, i termini e le modalità operative di trasmissione sono definiti annualmente e comunicati ai soggetti tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro (ovvero tramite messaggi di posta elettronica come indicato sul portale del tesoro http://www.dt.tesoro.it/it/cartolarizzazioni/patrimonio_pa)

Dal Portale del Tesoro, inoltre, emerge che in attesa dell'adeguamento dell'applicativo richiesto dalla nuova rilevazione, gli utenti che dovranno provvedere alla comunicazione dei dati sulle partecipazioni detenute e/o sui rappresentanti nominati e non ancora abilitati al Portale Tesoro possono comunque procedere con la registrazione attraverso il link: <https://portaletesoro.mef.gov.it/>

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

